

AUSTRIA**Corte costituzionale, sentenza del 18 marzo 2026 (KR 1/2025), sulla prerogativa della Corte dei conti di ottenere i libri contabili di un partito politico al fine di verificare la correttezza dei rendiconti presentati**

10/04/2026

La Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof* – VfGH) ha accolto il ricorso promosso dalla Corte dei conti (*Rechnungshof*) contro il diniego opposto dal partito politico FPÖ (*Freiheitliche Partei Österreichs*) in merito alla sua richiesta di prendere visione dei libri contabili del partito.

Nel dicembre del 2024 la FPÖ aveva trasmesso alla Corte dei conti il rendiconto della campagna elettorale per le elezioni del Parlamento europeo. La Corte dei conti, in sede di verifica del rendiconto, aveva riscontrato delle anomalie in relazione alle spese sostenute per le agenzie di comunicazione e per il personale aggiuntivo impiegato per la campagna elettorale. Il partito aveva infatti dichiarato di avere sostenuto spese notevolmente più basse di quelle rendicontate dagli altri partiti in relazione a tali voci: circa il 2% delle spese complessivamente sostenute, a fronte di una percentuale che negli altri partiti andava dal 10,6 al 19,2%. La Corte dei conti aveva quindi richiesto al partito di visionare i libri contabili al fine di verificare la correttezza della rendicontazione. In seguito, a fronte del diniego opposto dal partito, la Corte dei conti aveva promosso ricorso davanti alla Corte costituzionale¹.

La Corte costituzionale ha respinto la tesi sostenuta dalla FPÖ, per la quale una simile attività di controllo avrebbe violato la libertà, costituzionalmente garantita, del partito politico. La verifica dei rendiconti elettorali da parte della Corte dei conti è infatti prevista in Austria da una disposizione di rango costituzionale (il § 1, comma 6, della legge sui partiti politici del 2012 – *Parteiengesetz 2012*). D'altra parte, alla libertà dei partiti politici si contrappone, in presenza di un finanziamento pubblico dei partiti, l'interesse pubblico alla verifica del corretto utilizzo delle risorse ottenute dall'erario. La Corte dei conti ha inoltre giustificato la sua richiesta sulla base di concreti elementi emersi dalla rendicontazione. Ne segue che il partito deve consentire alla Corte dei conti di prendere visione dei libri contabili limitatamente alle voci di spesa in questione. È stata invece respinta la richiesta della Corte dei conti di ottenere anche ulteriori informazioni relative alle spese sostenute

¹ Infatti, ai sensi del § 10, comma 10, della legge sui partiti politici del 2012 (*Parteiengesetz 2012 - PartG*) «Qualora sorgano divergenze di opinione tra la Corte dei conti e un partito politico in merito all'interpretazione delle disposizioni della presente legge federale che disciplinano le competenze della Corte dei conti, la Corte costituzionale decide su ricorso della Corte dei conti o del partito politico». Questa disposizione è di rango costituzionale (come anche altre contenute nella medesima legge).

da altre organizzazioni vicine al partito, dal momento che non erano stati forniti elementi concreti che facessero sospettare irregolarità a tal proposito.

La sentenza è disponibile a questo [link](#), il relativo comunicato stampa a questo [link](#).

Edoardo Caterina